


21 ottobre 2011

Nuove prescrizioni sui fondi propri di Basilea 3 e revisione di diverse circolari FINMA

Punti chiave



La Svizzera intende introdurre per tutte le banche le prescrizioni sui fondi propri previste dallo schema di regolamentazione internazionale di Basilea 3. A tal fine la FINMA avvia un'indagine conoscitiva sulla nuova circolare relativa ai fondi propri computabili e sulle modifiche delle circolari riguardanti rischi di mercato e di credito, pubblicazione e ripartizione dei rischi. Nello stesso tempo il Dipartimento federale delle finanze DFF avvia un'indagine conoscitiva sulle modifiche da apportare all'Ordinanza sui fondi propri. Entrambe le indagini si concluderanno il 16 gennaio 2012.

Dopo la crisi dei mercati finanziari del 2008/2009 si era formato a livello nazionale e internazionale un consenso di base sulla necessità di definire disposizioni più severe in relazione alla dotazione di fondi propri per il settore bancario. A tal fine, sotto la guida del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza insieme al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato elaborato negli scorsi tre anni il nuovo schema di regolamentazione di Basilea 3 che impone un innalzamento considerevole del livello di fondi propri detenuti dalle banche e un miglioramento della qualità (capacità di assorbire le perdite) di questi ultimi.

In tale contesto internazionale è necessario procedere a una revisione delle prescrizioni svizzere per la dotazione di fondi propri delle banche. L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) intende adottare lo standard internazionale di Basilea 3 integrandolo con margini di capitale proprio trasparenti, adattati alle specificità della situazione svizzera. Le disposizioni finora vigenti a livello nazionale relative al recepimento dello standard di Basilea 2, incluse maggiorazioni, riduzioni e altre regole speciali ("Swiss finish"), devono pertanto essere sostituite. Tale cambiamento di regime, elaborato da un gruppo di lavoro nazionale in collaborazione con tutte le associazioni che rappresentano gli istituti interessati, apporterà i vantaggi fondamentali riportati qui di seguito.

- Maggiore chiarezza: diverse maggiorazioni, riduzioni o regole speciali contenute nello Swiss finish dalla sua introduzione in occasione del recepimento di Basilea 1 in Svizzera alla fine degli anni '80 vengono sostituite da disposizioni internazionali più chiare e semplici.
- Innalzamento complessivo dei requisiti relativi ai fondi propri: oltre ai requisiti minimi e al margine di fondi propri secondo Basilea 3, conformemente alle direttive della FINMA gli istituti dovranno detenere esplicitamente fondi propri supplementari, il cui ammontare è commisurato ai parametri rilevanti per il rischio (totale di bilancio, patrimoni gestiti, depositi privilegiati e fondi propri necessari minimi; cfr. Circolare FINMA 11/2). La filosofia di base prudenziale secondo cui la regolamentazione svizzera relativa ai fondi propri deve superare gli standard minimi internazionali è portata avanti e ulteriormente rafforzata.
- Maggiore trasparenza: i requisiti più elevati relativi ai fondi propri imposti agli istituti svizzeri non saranno più definiti nei requisiti minimi svizzeri in modo selettivo e poco visibile verso l'esterno (finora 1° pilastro), ma figureranno in modo trasparente nella categoria dei fondi propri supplementari.
- Migliore comparabilità: le quote di capitale degli istituti svizzeri potranno essere direttamente confrontate con gli standard in vigore a livello internazionale. L'osservanza dei requisiti minimi di Basilea non dovrà più essere giustificata dinanzi ai comitati di vigilanza internazionale per legittimare le specificità del regime speciale svizzero.

- Maggiore precisione: le nuove disposizioni si applicano in modo più preciso agli istituti interessati. Le banche sono suddivise in cinque categorie di vigilanza in base alle dimensioni e ai rischi. Più elevata è la categoria alla quale è attribuito un istituto, maggiori sono i requisiti supplementari relativi ai fondi propri che devono essere soddisfatti da quest'ultimo.
- Migliore controllo del rischio: equiparando alle norme internazionali anche le disposizioni sulla ripartizione dei rischi per tutti gli istituti, in futuro i grandi rischi dei singoli istituti saranno meno sottovalutati.

Il recepimento in Svizzera delle nuove prescrizioni sui fondi propri comprende i requisiti minimi definiti secondo lo schema di regolamentazione internazionale, il margine di fondi propri e il margine anticiclico (il cosiddetto "Basel pur"), ossia gli standard minimi internazionali. A questi si aggiungono requisiti supplementari imposti dalla FINMA in funzione delle dimensioni della banca (maggiorazioni svizzere).

Le nuove disposizioni dovrebbero entrare **in vigore** rapidamente, ossia il **1° gennaio 2013**, con i termini di transizione previsti dallo schema internazionale. Le oltre 300 banche in Svizzera, tuttavia, data la loro dotazione di fondi propri attuale e i differenti modelli di attività, sono interessate in misura diversa dalla nuova regolamentazione. A essere maggiormente colpite saranno le due grandi banche per le quali il progetto di regolamentazione "too big to fail" definisce ulteriori disposizioni ancora più severe. Per semplificare si può affermare che i nuovi standard minimi di Basilea imporranno in futuro un considerevole innalzamento del livello di capitale proprio ai grandi istituti, un livello in media lievemente superiore di fondi propri alle banche di medie dimensioni, mentre le banche di piccole dimensioni non dovranno incrementare la loro dotazione di fondi propri o dovranno farlo solo marginalmente o, addirittura, in alcuni casi, potranno diminuire quest'ultima. La maggior parte degli istituti svizzeri detiene già un livello sufficiente di fondi propri di elevata qualità per adempiere ai requisiti imposti dal recepimento delle nuove disposizioni internazionali al riguardo.

I costi ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni oscillano secondo le stime intorno a un livello sostenibile per gli istituti, in considerazione dei costi complessivi relativi al settore IT e dell'importanza sul piano regolamentare dei cambiamenti apportati: le banche di piccole e medie dimensioni prevedono un limite massimo pari a CHF 300'000.-, mentre i grandi istituti devono calcolare un importo pari a qualche milione di franchi nella misura in cui i loro sistemi non siano già stati adattati al nuovo regime.

Secondo le stime della FINMA anche le **conseguenze sull'economia del paese** saranno limitate. L'adeguamento dei requisiti minimi per i fondi propri allo standard internazionale potrà pesare su determinati settori del credito (in particolare per le costruzioni agricole o commerciali). Per contro, in base alle analisi macroeconomiche non vi è da attendersi che la nuova regolamentazione determini una stretta creditizia generale in Svizzera. I calcoli su modelli del Macroeconomic Assessment Group (MAG) incaricato dal Comitato di Basilea prevedono una contrazione del PIL inferiore allo 0,2% al massimo dopo 4 anni e mezzo. I valori per la Svizzera potrebbero situarsi su livelli inferiori: il nostro paese nel raffronto internazionale mostra un importo di credito erogato *pro capite* molto elevato, ma la quota maggiore di tale importo è riconducibile al prestito ipotecario. Il volume dei crediti direttamente rilevanti per la crescita (p. es. per le PMI) è molto inferiore in Svizzera che nella maggior parte degli altri paesi.

Tramite la revisione della OFoP proposta nel rapporto qui sintetizzato e le relative disposizioni esecutive della FINMA non vengono recepiti tutti gli elementi dello schema di regolamentazione internazionale di Basilea 3: l'introduzione di un *leverage ratio* (non ponderato) e di nuovi standard minimi relativi ai rischi di liquidità è ancora soggetta a periodi di osservazione preventivi, ai fini di identificare eventuali "conseguenze indesiderate". Dal prossimo anno sarà messa a disposizione delle banche svizzere la documentazione relativa alla revisione.